



CIRCOLARE n° 25 del 16.09.2023

- Alle studentesse e degli studenti e ai loro genitori
 - Ai docenti e al personale ATA
 - Agli addetti alla rilevazione per divieto di fumo prof. Riccardo Marchese, prof. Virgilio Mercogliano, prof. Vincenzo Ricca, prof.^{ssa} Elena Soverchia
 - Al responsabile dell'educazione alla salute e al benessere prof.^{ssa} Roberta Incerpi
 - Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Istituto prof. Nicola Gualtieri
 - All'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto prof. Carlo Panconi
 - Al RLS di Istituto prof. Nicola Agostini, A.T. Stefano Niccolai, prof. Vincenzo Ricca
-
- Alle SEDI SCOLASTICHE
 - AI SITO WEB
-
- COLLABORATORI DS – DSGA – ATTI – ALBO

OGGETTO: Divieto totale di fumo in tutti i locali di pertinenza della scuola



**VIETATO FUMARE
IN TUTTI I LOCALI SCOLASTICI E NELLE AREE ALL'APERTO DI
PERTINENZA DELLA SCUOLA**

La presente nota del Dirigente scolastico è rivolta, con **effetti obbligatori**, a tutto il personale, alle studentesse e agli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "S. Fedi – E. Fermi" di Pistoia e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Si premette che la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'**educazione alla convivenza civile e alla legalità**. Tale norma sul **divieto di fumo** deve essere rispettata, poiché è tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i membri della comunità scolastica. La questione assume notevole rilevanza anche sul piano educativo.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.ittfedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

L'**educazione alla salute**, infatti, con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi, costituisce un compito istituzionale primario della scuola. Pertanto, l'azione formativa/educativa della scuola si prefigge di:

- a. prevenire l'abitudine al fumo;
- b. garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- c. proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- d. promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- e. favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- f. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Il **diritto alla salute** è un diritto garantito dalla [Costituzione](#) (art. 32). La **normativa vigente** (in particolare [Legge 11 novembre 1975, n. 584](#); [Legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), art. 51; [Legge regionale Toscana 4 febbraio 2005, n. 25](#); [Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104](#), art. 4; [Legge 8 novembre 2013, n. 128](#)) **vieta di fumare all'interno degli edifici pubblici e in tutti gli ambienti chiusi e aperti di pertinenza della scuola** di ogni ordine e grado. Il divieto di fumo a scuola è **esteso anche alle aree all'aperto**, ad esempio i cortili, che sono di pertinenza degli istituti. È vietato anche l'uso della sigaretta elettronica. È del tutto evidente che è vietato uscire dai cancelli e dalle pertinenze della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Il divieto di fumo è ribadito con **appositi cartelli** collocati ben in vista nei luoghi interni dell'Istituto. Coloro che non osserveranno il divieto di fumo saranno soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente. La **sanzione amministrativa pecuniaria** stabilita per la trasgressione al divieto di fumo prevede, nel minimo la somma di € 27,50 e nel massimo € 275,00; essa raddoppia (da € 55,00 a € 550,00) nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. Se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,000 ad un massimo di € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni finanzieranno interventi del Ministero della Salute finalizzati alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Sanzione amministrativa per divieto di fumo presso ITTS "Fedi-Fermi" ed il codice ufficio; oppure presso la Tesoreria provinciale competente per territorio; oppure presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio (Causale del versamento: "Infrazione al divieto di fumo" – Istituto Tecnico Tecnologico Statale "S. Fedi – E. Fermi", Pistoia).

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria (l'ufficio trattiene la seconda copia agli atti).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "SILVANO FEDI – ENRICO FERMI"



Via Panconi, 14 - 51100 - PISTOIA (ITALIA) - Tel. +39 0573 37211
Web: www.itffedifermi.edu.it - E-Mail: pttf01000r@istruzione.it - PEC: pttf01000r@pec.istruzione.it
Cod. Fisc.: 80007710470 - Cod. Mec.: PTTF01000R - Cod. Fatturazione Elettronica: UFBJA8

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Si raccomanda ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, individuati e nominati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto. **Il diritto-dovere di vigilare sul rispetto del divieto di fumo si estende anche ai docenti ed ai collaboratori scolastici** per le funzioni di vigilanza connesse con il loro stato giuridico.

Il comportamento contrario alle norme di legge deve essere considerato oggetto di **richiamo disciplinare**.

Sono addetti alla rilevazione per divieto di fumo: prof. Riccardo Marchese, prof. Virgilio Mercogliano, prof. Vincenzo Ricca, prof.ssa Elena Soverchia.

Si chiede cortesemente
alle studentesse, agli studenti e al personale scolastico
una collaborazione fattiva, secondo le regole del reciproco rispetto che devono essere
proprie di una comunità educante.

Pistoia, 16/09/2023

Il Dirigente scolastico
Prof. Graziano MAGRINI